

## Convertito il decreto "Semplificazione e sviluppo": ancora modifiche a Codice e Regolamento



Scritto da Alessandro Bonanni  
Martedì 10 Aprile 2012 08:58



Appena tre giorni dopo la pubblicazione del D.L. 1/2012 (c.d. "Decreto sulle liberalizzazioni"), nel corso del C.d.M. del 27 gennaio, è stato approvato un ulteriore decreto legge in materia – questa volta - di "semplificazione e sviluppo".

Trattasi del [D.L. n. 5. del 9.2.2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"](#) (pubblicato sulla GURI n. 33 del 9.2.2012 - Suppl. Ordinario n.27), convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 (G.U.R.I. n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69).

Anche in tal caso, analogamente ai precedenti macro-provvedimenti adottati dal Governo Monti, si registrano significative modifiche alla normativa sui contratti pubblici.

Si segnalano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse per materia che ci occupa:

- viene (ragionevolmente) modificato l'art. 38, comma 1-ter, del Codice dei Contratti, inerente alla durata della sanzione interdittiva conseguente all'annotazione per falsa dichiarazione di cui al comma 1, lett. h) dello stesso articolo, specificando che l'iscrizione ha una durata "fino ad un anno"; viene così introdotto il potere discrezionale dell'Autorità di Vigilanza di graduare la durata della sanzione interdittiva in funzione della gravità della falsità riscontrata, e ciò in coerenza con quanto già sancito dall'art. 48 del Codice in merito alla verifica dei requisiti speciali, nonché con le disposizioni introdotte dal D.L. 70/2011, che hanno previsto che l'iscrizione per falsa dichiarazione sia subordinata ad una previa valutazione dell'elemento soggettivo del dichiarante, al fine di accertare la sussistenza del dolo o della grave colpevolezza (cfr. art. 20, comma 1, lett. d);
- viene introdotto l'art. 6-bis del Codice dei Contratti, disciplinante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici che, dal 1° gennaio 2013, conterrà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle imprese che concorrono alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione (cfr. art. 20, comma 1, lett. a);
- viene introdotto l'art. 199-bis del Codice dei Contratti, relativo alla Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali (cfr. art. 20, comma 1, lett. h);
- viene modificato l'art. 26 del Codice inserendo una soglia "per importi superiori a quarantamila euro" relativamente all'importo di spesa a carico dello sponsor, e viene estesa ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto beni culturali la disciplina di cui all'art. 199-bis del Codice (cfr. art. 20, comma 1, lett. b);
- viene aggiunto un periodo all'art. 27, comma 1, del Codice, in forza del quale "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti" (cfr. art. 20, comma 1, lett. c);
- viene demandata al D.P.R. 207/2010 la definizione del contenuto dei certificati di esecuzione lavori inerenti al contraente generale (cfr. art. 20, comma 1, lett. g);
- viene modificato l'art. 73, comma 3, del Regolamento specificando che la sanzione della sospensione può essere irrogata nei confronti degli organismi di attestazione solo "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave" (cfr. art. 20, comma 3, lett. a);
- viene integralmente sostituito l'art. 84 del Regolamento in materia di criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero ai fini dell'attestazione SOA (cfr. art. 20, comma 3, lett. b);
- ad opera della legge di conversione, viene poi introdotta una nuova indicazione in merito all'acquisizione del DURC: "Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con

le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni" (cfr. art. 14, comma 6-bis);

- di interesse anche la disposizione relativa alla responsabilità solidale del committente nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore in ordine alla corresponsione dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori (disposizione che, in sede di conversione in legge, si è anche arricchita di prescrizioni di natura processuale; cfr. art. 21

- viene, infine, modificata la disciplina del silenzio-inadempimento della P.A. di cui alla L. 241/1990 in modo da agevolare la conclusione del procedimento nei termini di legge (cfr. art. 1); la modifica può incidere anche sulla conduzione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici che, giusta il disposto dell'art. 2, comma 3, del Codice dei Contratti, deve avvenire nel rispetto delle regole generali sul procedimento amministrativo.

Quanto all'entrata in vigore delle nuove norme, il decreto è vigente dal **10 febbraio 2012**, mentre la legge di conversione dal **7 aprile 2012**.

Per agevolare la consultazione del provvedimento, si rinvia all'[estratto delle norme di maggiore interesse per la materia dei contratti pubblici](#).

[Alessandro Bonanni](#)

[www.contratti-pubblici.it](http://www.contratti-pubblici.it)